MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Statale di Istruzione Superiore
"Leopoldo II di Lorena"
Cod. Mecc. GRIS00600C — Grosseto (GR)
Via de' Barberi — 58100 Grosseto • Tel. 0564/484821
Via Meda–Giolitti — 58100 Grosseto • Tel. 0564/484881
PEO: gris00600c@istruzione.it — PEC: gris00600c@pec.istruzione.it
Sito web: https://isisleopoldo2dilorena.edu.it/

GRIS00600C - ANU2E8K - REGISTRO PROTOCOLLO - 0024751 - 06/10/2026 - II.1 - I

Prot. e data, vedi segnatura

OGGETTO: Decreto indizione Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2026/29.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

Vista

L'O.M. 15.7.1991, n. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto) recante disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

Vista

la circolare MIM 169661 del 30/09/2026 con cui il MIM fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a.s. 2026-27;

Vista

la nota Prot. n. 897 del 9 ottobre 2026 dell'USR Toscana che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni **29 e 30 novembre 2026**.

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2026-2029, nei giorni seguenti:

Domenica 29 novembre 2026, dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Lunedì 30 novembre 2026, dalle ore 8.00 alle ore 13.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'O.M. 215/1991:

ADEMPIMENTI:

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente Scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale;
2. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

Firmato digitalmente da SIMONI CLAUDIO

4. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
5. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. È immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
6. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
7. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
8. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
9. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui **8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti, il Dirigente scolastico.**

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti;
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

  L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la responsabilità genitoriale sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** indicato dai presentatori. Deve essere

GRIS00600C - ANU2E8K - REGISTRO PROTOCOLLO - 0024751 - 06/10/2026 - II.1 - I

Firmato digitalmente da SIMONI CLAUDIO

GRIS00600C - ANU2E8K - REGISTRO PROTOCOLLO - 0024751 - 06/10/2026 - II.1 - I

presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Studenti: almeno 20 studenti
- per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- per la componente Docenti: almeno 20 docenti
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari **presso l'Ufficio Alunni della sede centrale.**

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una **croce** (**X**) sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce** (**X**) sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

- Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti** di **preferenza**.

I genitori che hanno più figli nella medesima classe o in più classi esercitano il diritto di **voto una sola volta**.

- **Saranno istituiti _____1_____seggi elettorali.**

Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente

Firmato digitalmente da SIMONI CLAUDIO

nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L. vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Distinti Saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof. Claudio Simoni

GRIS00600C - ANU2E8K - REGISTRO PROTOCOLLO - 0024751 - 06/10/2026 - II.1 - I

Firmato digitalmente da SIMONI CLAUDIO

Firmato digitalmente da SIMONI CLAUDIO